



COMUNE DI PEDARA
Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 19/06/2023.

INDICE

TITOLO I.....	1
DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
ART. 1 – OGGETTO.....	1
ART. 2 – PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
ART. 3 – ESCLUSIONI.....	2
ART. 4 – DEFINIZIONI.....	3
ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI.....	6
ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	6
ART. 7 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI.....	7
ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	7
ART. 9 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	8
ART. 10 – PIANO FINANZIARIO.....	8
ART. 11 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	9
ART. 12 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	9
Art. 13 – CLASSIFICAZIONE DEI BAD & BRAKFAST E AFFITTACAMERE	10
ART. 14 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	10
ART. 15 – MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	11
ART. 16 – ZONE NON SERVITE	11
ART. 17 – RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	11
ART. 18 – AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ART. 198, COMMA 2-BIS E DELL'ART. 238, COMMA 10, DEL D. LGS. n. 152/2006.....	12
ART. 19 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI.....	12
ART. 20 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	12
ART. 21 – TRIBUTO GIORNALIERO	13
ART. 22 – TRIBUTO PROVINCIALE.....	14
TITOLO II.....	14
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI	14
ART. 23 – DICHIARAZIONE PER L'ATTIVAZIONE, LA VARIAZIONE O LA CESSAZIONE DEL SERVIZIO.....	14
ART. 24 – MODALITA' DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO.....	16
ART. 25 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	18
ART. 26 – FUNZIONARIO RESPONSABILE	19
ART. 27 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	19
ART. 28 – SANZIONI ED INTERESSI. – RAVVEDIMENTO OPEROSO	20
ART. 29 – RICHIESTE SCRITTE DELL'UTENTE E RECLAMI.....	20
ART. 30 – CONTENZIOSO	22
ART. 31 – RISCOSSIONE COATTIVA	26
ART. 32 – ULTERIORE RATEIZZAZIONE.....	26
ART. 33 – DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO.....	27
TITOLO III.....	27
DISPOSIZIONI FINALI.....	27
ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	27
ART. 35 – NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	27
ART. 36 – ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	28
ART. 37 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	28

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52, D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Pedara della Tassa sui Rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione dell'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni di cui alle deliberazioni del 31 ottobre 2019, n. 443/2019 e del 18 gennaio 2022, n.15/2022/R/rif, con la quale ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);
2. La TARI dovuta dagli utenti è determinata annualmente, in ossequio al Contratto di Servizio e la MTR-2 ARERA, sulla base del Piano Finanziario redatto dai gestori, validato dall'Autorità d'Ambito e approvato in via definitiva da ARERA. Il suo ammontare complessivo viene ripartito fra gli utenti domestici e non domestici sulla base di apposita delibera di Consiglio Comunale, con la quale vengono approvate le tariffe.
3. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.) così come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale;
4. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 – Presupposto e ambito di applicazione

1. La tassa rifiuti è applicata a locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo;
4. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi;
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per le utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggette al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, per come elencate nell'allegato 1;
6. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo;

Art. 3 – Esclusioni

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento indicando le superfici da escludersi. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare;
 - b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione ed ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono, invece, soggetti alla TARI, nell'ambito delle sopra citate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini ed i locali ad uso di deposito; le cucine ed i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni;
 - l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
 - m) i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti

direttamente dall'Amministrazione Comunale.

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

2. La tassa rifiuti non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso;

f) (cassato)

3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate;

4. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore;

5. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del comma 8, lettere a), b), c) ed e) del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 4 – Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del D.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006;

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

- w) «preparazione per il riutilizzo»: ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- x) «recupero»: ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, come definite dal successivo art. 6 del presente Regolamento, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse;
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6 – Determinazione della superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate, e divenute definitive, ai fini della TARES – Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, di cui all'art. 14, D. L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, nonché, ai fini della TIA1 – Tariffa d'Igiene Ambientale, di cui all'art. 49, D. Lgs. 05/02/1997, n. 22, e della TIA2 – Tariffa Integrata Ambientale, di cui all'art. 238, D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D. P. R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante il primo avviso di pagamento utile, all'interno del quale verrà specificata la nuova superficie utilizzata ai fini del calcolo della TARI, ai sensi della predetta normativa;
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile;
4. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei locali viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio, planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale). La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella Dichiarazione di cui all'articolo 22, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone*

censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate;

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato;
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo.

Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
2. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente;
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e nell'ipotesi in cui vi sia documentata contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento pari al 30%; restano esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani;
4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che provvedono, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione, originaria o di variazione, di cui all'art. 23, comma 1, del presente Regolamento, ad individuare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati indicando il settore di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (ad esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, etc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive dei rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione della dichiarazione.

Art. 8 – Determinazione delle tariffe del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 10;
3. In deroga a quanto sopra ed a quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe della TARI possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio;
4. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D. P. R. 27/04/1999, n. 158;
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Queste ultime, a loro volta, sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento;

6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. In virtù delle norme del D. P. R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D. P. R. 27/04/1999, n. 158;
 - b) La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D. P. R. 27/04/1999, n. 158.
8. La deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI stabilisce altresì:
 - a) La ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) I coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D. P. R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelti.
9. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 9 – Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33 bis, del D. L. 31/12/2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 10 – Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe della TARI avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147;
2. Il piano finanziario è redatto dal competente ufficio comunale, ovvero dal soggetto che svolge il servizio stesso, a norma delle disposizioni regionali vigenti in materia, e trasmesse al Consiglio Comunale per l'approvazione, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
3. Il piano finanziario comprende:
 - a) Il programma degli investimenti necessari;
 - b) Il piano finanziario degli investimenti;
 - c) La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, od all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) Le risorse finanziarie necessarie.
4. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) Il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) I livelli di qualità del servizio;
 - c) La ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) L'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

- e) Ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo, ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente, che per natura rientrano tra i costi da considerare;
 6. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo della TARI rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati a recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 11 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D. P. R. 27/04/1999 n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare;
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art. 23, comma 1, del presente Regolamento o, in mancanza, comunicate dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa;
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a) Anziano dimorante in casa di riposo;
 - b) Ospite in residenza sanitaria assistenziale o in strutture para-ospedaliere che garantiscono trattamenti di lunga assistenza, cura e recupero di persone non autosufficienti;
 - c) Soggetto che svolge attività di studio o di lavoro al di fuori del territorio regionale per un periodo superiore a sei mesi (previa documentata istanza di parte, è possibile estendere il predetto beneficio anche all'interno del territorio regionale).
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in un numero pari ad uno;
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari ad uno;
6. In caso di utilizzi superiori a mesi sei nel corso del medesimo anno, il soggetto passivo sarà l'occupante.

Art. 12 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato 1;
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche (ATECO) adottata dall'ISTAT con riferimento all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta;
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti;
4. La tariffa applicabile è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono, tuttavia, applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonomia e

distinta utilizzazione, su specifica istanza prodotta dal contribuente corredata da idonea documentazione;

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata;
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 13 – Classificazione dei Bed & Breakfast e Affittacamere

1. Il D.Lgs. n. 79/2011 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” suddivide i bed and breakfast in due categorie distinte:
 - 1) Categoria 1: **bed & breakfast organizzati in forma imprenditoriale**, equiparabili a affitta camere con un numero di posti letto superiore a 12, (*i B&B organizzati in forma imprenditoriale sono delle vere e proprie strutture ricettive alberghiere/paralberghiere, che, seppure a conduzione e organizzazione familiare, sono gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione, utilizzando parti della stessa casa, purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi” ai sensi dell’art. 9, comma 8 del citato D.Lgs.*) e agli alberghi diffusi, assimilati alle utenze non domestiche;
 - 2) Categoria 2: **bed & breakfast a conduzione e organizzazione familiare** equiparabili a case vacanze e agli affitta camere fino a n. 12 posti letto (*i B&B a pura gestione familiare sono delle strutture ricettive extra-alberghiere, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione, utilizzando parti della stessa casa” ai sensi dell’art. 12, comma 3 del citato D.Lgs.*), assimilati alle utenze domestiche;
2. Il numero dei componenti del nucleo familiare per i B&B gestiti non professionalmente deve essere il massimo consentito dal DPR n. 158/1999, vale a dire la classe “6 o più componenti”, motivando tale scelta con il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 16972/2015: “Rientra nella comune esperienza che l'attività di bed and breakfast gestito con modalità non professionali dia luogo, a seguito dell'attività di ricezione e di ospitalità, con somministrazione di alimenti e bevande, a una produzione di rifiuti superiori a un'utenza residenziale. Con la stessa motivazione, il coefficiente kb di produttività di rifiuti del nucleo familiare dovrebbe essere fissato nella misura massima.”;
3. Per quanto invece attiene ai bed and breakfast gestiti con modalità professionali, verrà effettuato un calcolo apposito, prevedendo i coefficienti kc e kd pari al 55% di quelli previsti per le strutture alberghiere con ristorante, come consentito per legge.

Art. 14 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo;
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del presente Regolamento;
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova di effettiva cessazione;
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo, secondo quanto stabilito dall'art. 25 del presente Regolamento;
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dal presente Regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dall'art.

Art. 15 – Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% della tariffa commisurata ai giorni di effettivo e riconosciuto mancato svolgimento del servizio;
2. Tale riduzione verrà corrisposta al contribuente nella bolletta dell'anno successivo all'evento, previa verifica dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto per l'anno in cui lo stesso evento si è verificato.

Art. 16 – Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano, comunque, ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta "porta a porta";
2. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti;
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 100% della parte variabile della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile;
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 23, comma 1 del presente regolamento, e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, Legge 27/12/2013, n. 147, le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata nei centri di raccolta denominati "isole ecologiche", hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. Un'apposita deliberazione della Giunta Municipale, su proposta dell'ufficio comunale competente, definirà i criteri di determinazione delle riduzioni da applicare; a tal proposito i centri di raccolta saranno dotati di sistemi informatizzati per la rilevazione dei conferimenti. In ogni caso, l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 100% della quota variabile della tariffa;
2. Le utenze domestiche che dispongono di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (quali i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni, la frazione organica di origine domestica) mediante compostaggio domestico, hanno diritto ad una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza, altresì, il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La compostiera domestica dovrà possedere capacità idonea rapportata al fabbisogno del nucleo familiare (minimo 70 litri per occupante dichiarato);
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo mediante compensazione col tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 18 – Avvio autonomo a recupero di rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis e dell’art. 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006

1. Ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi;
2. Ai sensi dell’art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo art. 19. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa;
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 19 – Agevolazioni per avvio a riciclo di rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall’articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge n. 147/2013;
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza;
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell’utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall’ente, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Art. 20 – Obblighi di comunicazione per l’utenza non domestiche

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l’utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 17 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune all’indirizzo protocollo@pec.comune.pedara.ct.it, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e l’impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso, in caso di TARI puntuale;
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI;
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico;
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il Gestore comunica l’eventuale

non accoglimento dell'istanza entro 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta;

6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegata alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'art. 27, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni;
8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 21 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero;
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione;
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo;
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo;
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le

modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale;
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 22 – Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19, D. Lgs. 30/12/1992, n. 504;
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020 sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo in parola. In particolare, l'articolo 2, comma 3, del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020 dispone che, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24.

TITOLO II

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 23 – Dichiarazione per l'attivazione, la variazione o la cessazione del servizio

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 5, ha l'obbligo di dichiarare al Comune entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o dalla detenzione dell'immobile, ovvero, da ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022;
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente attraverso il protocollo generale o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, se istituito, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online;
 4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti;
 5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione attraverso il protocollo generale, il contribuente ottiene il numero di registrazione in entrata. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, con comunicazione inviata entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta ovvero il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco);
 6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa;
 7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori

occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo;

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni;
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione;
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.);
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine;
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione;
13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, entro 30 giorni lavorativi il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5;
14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 24 – Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. I soggetti passivi effettuano i versamenti relativi alla TARI – secondo quanto stabilito dal presente articolo;
2. Il verificarsi del presupposto impositivo TARI di cui all'art. 2 del presente Regolamento, determina l'insorgenza dell'obbligo di pagamento della tassa, secondo quanto disciplinato dal presente comma;
3. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215, mediante modello di pagamento unificato (Mod. F24) di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, se previsti;
4. Il Comune provvede ad inviare al contribuente almeno una volta all'anno il documento di riscossione (o avviso di pagamento) secondo le modalità e con i contenuti previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR ARERA, fatta salva la possibilità di prevedere, in accordo col gestore con l'Ente Territorialmente Competente (ETC) di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio per posta semplice al domicilio del titolare dell'utenza o all'indirizzo disponibile sul portale www.inipe.gov.it, oppure ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, il documento di riscossione o avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico,

con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata;

5. La Giunta Comunale stabilisce ogni anno la frequenza di invio dei documenti di riscossione e l'articolazione delle scadenze e del numero di rate del tributo, con propria deliberazione da pubblicare sul proprio sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
6. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza semestrale, fermo restando la facoltà dell'utente di pagare in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata del tributo. Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto nel precedente periodo, l'Ente è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissati a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 66,67 per cento (otto dodicesimi) del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Al fine di assicurare la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, è possibile, nelle more dell'approvazione delle tariffe TARI di cui all'art. 10 del presente Regolamento, riscuotere fino ad un massimo di tre rate in acconto, sulla base delle tariffe vigenti nell'anno precedente. In tal caso, il versamento a conguaglio è effettuato, sulla base delle tariffe definitivamente approvate, con le rimanenti rate, scomputando i pagamenti in acconto;
7. Il documento di riscossione deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli all'Ufficio TARI o all'Ufficio del Concessionario presso il Comune;
8. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a Euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo;
9. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo;
10. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 28, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale;
11. Il Comune può, in deroga all'art. 52, D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14, D. L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

Art. 25 – Rimborsi e compensazioni

1. La variazione o la cessazione del servizio dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. La dichiarazione di variazione o cessazione deve essere inviata via posta ordinaria, P.E.C. o e-mail al Comune o al Concessionario del servizio, entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta. Se la dichiarazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti;
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento;
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il Funzionario Responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione;
5. Qualora risulti un credito a favore dell'utente, l'ente innanzitutto procede, in tutti i casi in cui ciò non sia precluso dalla normativa vigente, a compensare l'importo anche con eventuali debiti dell'utente di natura diversa. L'ente darà in tal caso informativa della compensazione effettuata nella nota di credito emessa o in altra specifica comunicazione.
6. L'ente, effettuate le compensazioni di cui sopra, provvede ad accreditare l'importo eccedente, attraverso detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile. Qualora il medesimo utente sia intestatario di diverse utenze, la detrazione potrà essere effettuata, in subordine rispetto a quella cui si riferisce, anche sulle altre utenze dello stesso intestatario, separatamente tra utenze domestiche e non domestiche. Qualora residui un'eccedenza oppure se la data di emissione del primo documento di riscossione non consente il rispetto dello standard previsto dalle norme di regolazione associato al relativo indicatore, si procederà con rimessa diretta per mezzo dei canali resi disponibili dall'ente, che dovranno includere almeno il bonifico bancario e la possibilità di incasso diretto con assegno di traenza. L'utente dovrà quindi indicare l'opzione scelta direttamente sulla richiesta scritta di rettifica; in assenza di tale indicazione, l'ente procederà alle detrazioni nei successivi documenti di riscossione fino a concorrenza dell'importo.
7. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta scritta di rettifica dell'importo addebitato, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF.
8. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 7, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
9. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente, relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 32 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
10. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472;
11. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi fino a euro 12,00 (dodici/00).

Art. 26 – Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 27 – Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
 - Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini di natura tributaria, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - Accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando un preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente o per altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - a) Degli accertatori di cui all'art. 1, commi 179-182, Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - b) Del proprio personale dipendente;
 - c) Di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il Comune può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi o all'Ufficio del Concessionario dei tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente dati e notizie:
 - a. Delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. Delle comunicazioni di fine lavori;
 - c. Delle Segnalazioni certificate di agibilità e dei provvedimenti rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - d. Dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali (fisse od itineranti);
 - e. Di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D. P. R. 23/03/1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, Legge 27/12/2013, n. 147;
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, Legge 27/12/2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo di imposta può riguardare

congiuntamente tutti i tributi, o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti, quand'anche tale possibilità sia prevista negli altri Regolamenti riguardanti tributi comunali;

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 24 del presente Regolamento;
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, purché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definizione.

Art. 28 – Sanzioni ed interessi. – Ravvedimento operoso

1. In caso di omesso, insufficiente, o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, è irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, di cui all'art. 13, del D. Lgs. 18/12/1997, n. 471, espressamente prevista dall'art. 1, comma 695, Legge 27/12/2013, n. 147;
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta alla comunicazione dell'Ente, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
3. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge;
4. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e il rimborso del tributo nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art. 1, comma 165, Legge 27/12/2006, n. 296. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 700, legge 27/12/2013, n. 147, si prevede la seguente circostanza attenuante della sanzione, ad integrazione della disciplina del ravvedimento operoso. Le sanzioni di cui al presente articolo sono ridotte, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti passivi, ai sensi del presente regolamento, abbiano avuto formale conoscenza, ad un quinto, se le omissioni o gli errori vengono regolarizzati entro i termini di decadenza dell'attività accertativa ai fini TARI, prevista dalle vigenti norme statali e regolamentari. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori, di cui al precedente comma. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del presente Regolamento.
6. Il D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020) convertito con modificazioni in Legge 19/12/2019, n. 157, estende ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza. Quindi oltre il normale ravvedimento operoso, è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione)

Art. 29 – Richieste scritte dell'utente e Reclami

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 23, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con il documento di riscossione o avviso di pagamento di cui all'art. 24, comma 4, del presente Regolamento;
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2;
 4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata;
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 30 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
 5. Il funzionario responsabile della Tari adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 6. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla delibera 15/2022 di ARERA;
 7. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b);
 8. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 30 – Contenzioso

1. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 156/2015 recante le "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23", trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 la nuova disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, intervenendo sulla formulazione degli articoli dei decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992, ad eccezione delle previsioni relative all'esecutività delle sentenze, che si applicheranno dal 1° giugno 2016, nonché della previsione relativa al pagamento delle somme dovute fino a 20.000 euro in caso di giudizio di ottemperanza, che è entrato in vigore dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto;
2. Si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme nazionali:
 - l'estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso e della tutela cautelare al processo tributario; l'immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti, anche se non ancora passate in giudicato;
 - l'ampliamento della difesa personale e delle categorie di soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie (il decreto ha disposto la revisione della soglia di valore delle controversie in base alla quale il contribuente può stare in giudizio personalmente, innalzandola da 2.582,28 euro a 3.000 euro; è stata, inoltre, ampliata la categoria dei soggetti abilitati alla difesa tecnica nel contenzioso tributario, inserendo anche i dipendenti dei CAF);
 - il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio (è stato introdotto l'obbligo per il giudice tributario di attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 92, secondo comma, del c.p.c., come modificato dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il quale stabilisce che *"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"*).
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia;
4. Per la relativa disciplina si rinvia al vigente Regolamento Comunale e, per quanto non previsto, alle norme statali.
5. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
6. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
7. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili, sono esclusi gli accertamenti di mera liquidazione della pretesa emessi sulla base di elementi dichiarati o certi in quanto presenti in banche dati disciplinate dalla legge (es. archivi catastali e pubblici registri).
8. In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso.
9. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
10. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica a tutti i soggetti passivi di cui all'art. 5 del presente regolamento.
11. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con adesione anche da parte di uno solo degli obbligati.

12. Il fatto che l'accertamento possa essere definito anche da uno solo degli obbligati, comporta le seguenti conseguenze:
- l'ufficio deve inviare l'invito di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs n. 218/97, a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La figura del coobbligato si riscontra sia tra più soggetti obbligati al pagamento di uno stesso tributo, sia tra più soggetti obbligati al pagamento di tributi diversi ma al cui assolvimento sono legati ex lege da un vincolo di solidarietà;
 - la definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti. Questo si verifica sia nel caso in cui l'adesione avvenga a seguito dell'invito motivato diretto alle parti obbligate, sia nel caso in cui questa abbia luogo successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento. Nel primo caso, peraltro, l'ufficio non dovrà procedere ad ulteriore attività di accertamento anche nei confronti degli altri obbligati, in quanto il perfezionamento dell'adesione comporta, come già detto, il soddisfacimento dell'obbligo tributario. Nel secondo caso, e cioè ove si addivenga all'adesione anche da parte di un solo soggetto coobbligato successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, il perfezionamento di tale atto comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento già notificato. In tale ipotesi, agli effetti estintivi dell'obbligazione tributaria, si somma l'ulteriore conseguenza che gli avvisi di accertamento, notificati anche agli altri coobbligati, non potranno formare oggetto di impugnativa;
 - la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 218/97).
13. L'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'adesione comporta rinuncia all'istanza. L'istanza di adesione, pertanto, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati, ciascuno dei quali può o meno accedere all'adesione, anche se gli effetti dell'adesione perfezionata da uno di essi si ripercuotono su tutti.
14. La competenza per la definizione dell'accertamento con adesione spetta al Funzionario Responsabile del Tributo.
15. E' comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 5 ter del D. Lgs. n. 218/97. Il procedimento può essere attivato:
- a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
 - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
16. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) i periodi d'imposizione suscettibili di accertamento;
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
17. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
18. Tale invito riveste carattere informativo della possibilità di aderire e sarà comunicato al contribuente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente.
19. La mancata risposta all'invito dell'ufficio non è sanzionabile non essendo obbligatoria la partecipazione del contribuente al procedimento.

20. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.
21. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito potranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato.
22. Allo scopo di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio, nell'invito saranno esplicitati, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'Ufficio.
23. L'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione dell'Ufficio.
24. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia, peraltro, aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare a un ridimensionamento della pretesa tributaria.
25. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione.
26. L'istanza del contribuente, deve obbligatoriamente contenere l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del codice fiscale, dell'annualità oggetto della richiesta, degli estremi dell'eventuale atto di accertamento, del recapito e in caso di procura, da effettuarsi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 3, del presente Regolamento, dell'indirizzo PEC del professionista. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o trasmessa con PEC.
27. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale, l'eventuale impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
28. Tale disposizione non esclude dal procedimento con adesione gli altri coobbligati non ricorrenti: da ciò consegue che, in presenza di adesione da parte di questi ultimi, il contenzioso intrapreso verrà meno per cessata materia del contendere. In tale ipotesi l'ufficio dovrà attivarsi per ottenere la relativa dichiarazione da parte della Commissione tributaria e provvedere a rimborsare le maggiori somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio.
29. Per i termini di impugnazione si deve considerare anche la sospensione feriale, dal 1° al 31 agosto, prevista dalla legge.
30. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce preliminarmente l'effetto di sospendere i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
31. L'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento determina ex lege la rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi.
32. L'Ufficio entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento formula allo stesso un invito a comparire, anche telefonicamente, al recapito indicato dallo stesso contribuente nell'istanza di accertamento con adesione. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
33. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.
34. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento notificato.
35. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito senza alcuna preventiva comunicazione da parte del contribuente comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.

36. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.
37. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
38. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto o con altra idonea modalità alla fine di ciascun incontro ovvero anche successivamente.
39. Nel verbale viene altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale. A tali procuratori, individuati nei soggetti abilitati all'assistenza tecnica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni, l'incarico deve essere conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata nel quale la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.
40. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
41. L'atto, inoltre, contiene:
- l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
 - la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
42. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
43. L'eventuale esito negativo, di cui si dovrà dare tempestiva comunicazione al contribuente tramite raccomandata A/R ovvero altro mezzo analogo telematico, ha l'effetto di interrompere il periodo di sospensione previsto dal presente istituto. Di conseguenza, dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione riprenderanno a decorrere i termini per l'opposizione all'atto di accertamento.
44. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 24, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
45. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
46. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
- a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
47. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
48. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
49. La definizione che consegue al perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 472/97.
50. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, nelle forme di versamento comunicate dall'Ente.

51. È ammessa, inoltre, la possibilità di corrispondere le somme dovute anche ratealmente, così come previsto dal Regolamento generale delle Entrate.

52. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 31 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, di cui all'art. 24, comma 10, del presente Regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti;
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 163, legge 27/12/2006, n. 296.

Art. 32 – Ulteriore rateizzazione

1. I documenti di riscossione o avvisi di pagamento di cui all'art. 24, comma 4, del presente Regolamento, possono essere, in casi eccezionali ed a richiesta del contribuente, compatibilmente con quanto stabilito dal Regolamento delle Entrate approvato con Delibera di C.C. n. 65 del 22.12.1999 modificato con la Delibera di C.C. n. 22 del 23.09.2019, con i criteri adottati con la Delibera di G.M. n. 57 del 30.04.2019 ad oggetto: *"Rateizzazione del carico tributario e/o extratributario. Art. 19 del Regolamento delle Entrate. Rideterminazione criteri di rateizzazioni."*, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
 - a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - a) ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa previo accertamento dell'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni;
 - c) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - d) L'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 euro mensili e a 100 euro bimestrali;
 - e) L'importo minimo rateizzabile non può essere inferiore a euro 100,00;
 - f) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare ovvero, entro dieci giorni successivi al ricevimento dell'avviso di pagamento;
 - g) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
 - h) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
 - i) in caso di mancato pagamento, alla scadenza, anche di una sola rata, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione e deve adempiere al pagamento dell'intero debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza della rata non pagata, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

- j) è in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già rateizzati;
- k) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 33 – Dilazioni di pagamento e rateizzazioni degli avvisi di accertamento

1. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento cui al precedente art. 25, il Funzionario Responsabile del tributo può, secondo quanto stabilito dal Regolamento delle Entrate approvato con Delibera di C.C. n. 65 del 22.12.1999 modificato con la Delibera di C.C. n. 22 del 23.09.2019, con i criteri adottati con la Delibera di G.M. n. 57 del 30.04.2019 ad oggetto: "*Rateizzazione del carico tributario e/o extratributario. Art. 19 del Regolamento delle Entrate. Rideterminazione criteri di rateizzazioni.*", tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, certificabili mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concedere la dilazione del pagamento fino ad un massimo di 24 rate mensili o 18 rate bimestrali;
2. L'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 euro mensili e a 100 euro bimestrali;
3. L'importo minimo rateizzabile non può essere inferiore a euro 100,00;
4. In caso di mancato pagamento, alla scadenza, anche di una sola rata, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della rateizzazione e l'intero ammontare residuo viene riscosso secondo le modalità stabilite dal precedente art. 30;
5. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già rateizzati;
6. Sulle somme il cui pagamento è differito sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale, secondo quanto stabilito dall'art. 27, comma 4, del presente Regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Art. 35 – Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti;
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse;
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205;
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 36 – Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1°Gennaio 2023;
2. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga il Regolamento IUC approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 05.09.2014 ed ogni altro atto avente ad oggetto quanto disciplinato con il Regolamento che si approva con il presente atto;
3. Con medesima decorrenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto col presente Regolamento;
4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 37 – Disposizioni transitorie

1. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali;
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Allegato 1 – Elenco Categorie UtENZE non Domestiche

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante, locande, case ed appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati per uso turistico
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club